

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Area Edilizia e Sostenibilità

Ufficio Edilizia e Logistica

**Gara a procedura aperta per l'appalto dei lavori di
" Ristrutturazione Palazzi Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università -
Edifici P. Università – Ex Estanco – Zirulia " a basso impatto ambientale
CUP J84G11000080001 - CIG 7891053EEC**

FAQ n. 11 al 14/06/2019

Quesito 1

In quanto Consorzio di cooperative ex art. 45 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. siamo tenuti ad indicare, ai sensi del successivo art. 48 comma 7, la consorziata esecutrice. Si formula il seguente quesito:

1 - secondo la Vostra interpretazione anche la consorziata esecutrice deve, in base alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 403/2019, essere in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG2?

2 - In caso affermativo per l'intera classifica richiesta dal bando di gara?.

Risposta 1

1 - Sì.

2 - Sì.

Quesito 2

Si chiede conferma dell'importo posto a base di gara, poiché risulta una difformità nella pubblicazione di gara.

Risposta 2

Si precisa che per mero errore materiale sulle pubblicazioni di gara risulta indicato un importo di gara errato pari a euro 9.266.773,65. Gli operatori economici sono pregati di attenersi a quanto indicato nel disciplinare di gara, l'importo corretto risulta essere pari a euro **9.256.326,57**. In data odierna risultano inviate le richieste di rettifica che saranno pubblicate nella gazzetta europea e in quella italiana.

Quesito 3

Si chiede se: alla gara si può partecipare con la categoria OG11 in sostituzione delle categorie del bando OS3, OS28 e OS30.

Risposta 3

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DM 248/2016, l'operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS 28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (cd. "principio assorbenza"), a condizione che la classifica della qualificazione nella categoria OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie OS3, OS28 e OS30 (cfr. delibera ANAC n. 6 del 11/01/2017).

Quesito 4

Richiesta di Chiarimenti - ISO 14001 o altra Certificazione. In merito alle prescrizioni di cui all'art. 3.5 del Disciplinare di Gara "Sistemi di Gestione Ambientale" si chiede: in caso di partecipazione alla gara quale costituendo RTI, è sufficiente il possesso delle certificazioni ambientali da parte di una delle società

componenti il raggruppamento (in questo caso l'impresa capogruppo), o deve essere posseduto necessariamente da tutte le società che compongono l'ATI?

Risposta 4

La capacità da parte dell'appaltatore di essere in grado di adottare ed applicare sistemi di gestione ambientale, mediante apposita certificazione, deve essere dimostrata da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o della rete d'impresa e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

Si ricorda che l'offerente può essere in possesso alternativamente di una registrazione EMAS, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate inoltre altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità.

E' possibile l'avvalimento (cfr. Delibera ANAC N. 1129 del 5 dicembre 2018).

Trova applicazione il parere ANAC: *"Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti speciali, ogni componente di un raggruppamento può avvalersi sia di una impresa terza, esterna al raggruppamento (avvalimento esterno), sia di una impresa facente parte del raggruppamento medesimo (mandataria o mandante) (avvalimento interno)".* (cfr punto 6.1.2 L'avvalimento esterno ed interno, di garanzia ed operativo - in Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di partecipazione in forma associata alle procedure di affidamento - Ufficio Precontenzioso e Pareri ANAC – febbraio 2019)

Quesito 5

Chiediamo conferma sul fatto che la categoria OS18 possa essere coperta con la categoria prevalente , in quanto pari a circa il 2% dell'appalto, e subappaltata totalmente con dichiarazione di subappalto in sede di gara, a impresa qualificata.

Risposta 5

Si conferma.

Quesito 6

Si chiede:

- 1) - di confermare che un'impresa in possesso di iscrizione SOA categoria OS30 cl. II e OG11 cl. II possa qualificarsi per l'esecuzione di lavorazioni in OS30 fino a euro 1.238.400,00 (somma delle due iscrizioni con incremento di un quinto);
- 2) - Premesso che in caso di partecipazione in costituenda ATI l'offerta viene caricata dalla capogruppo, si domanda se quest' ultima debba essere iscritta sul portale SardegnaCAT per tutte le categorie merceologiche relative all'esecuzione di tutte le lavorazioni in appalto o soltanto per quelle di competenza? Si chiede quindi di precisare se quanto riportato al punto 3.4 del disciplinare sia da riferirsi al concorrente che partecipa alla procedura singolarmente;
- 3) - il disciplinare a pagina 25, punto 14 lettera a) ultimo capoverso recita: "La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta e, pertanto, comporterà l'esclusione del candidato qualora il parametro risulti "obbligatorio". Si domanda quale sia l'elenco dei "parametri obbligatori" o in quale elaborato questi sono previsti/elencati.
- 4) - si chiede se l'impresa ausiliaria, che presta il requisito per la ISO 14001, debba essere in possesso di qualificazione SOA per la medesima categoria per la quale l'ausiliata partecipa alla procedura o se sia sufficiente che il certificato ISO 14001 sia rilasciato nel settore EA28.

Risposta 6

- 1) - La partecipazione alla gara sulla base di una sommatoria delle due iscrizioni possedute nella cat. OG11 e OS 30 si ritiene non ammissibile, infatti in base al principio dell'assorbimento la qualificazione nella categoria OG11 può abilitare le imprese anche a partecipare alle gare nelle quali sia richiesto il possesso della categoria OS30, tuttavia è necessario che la classifica di qualificazione nella categoria OG11 sia tale da coprire l'intero importo della categoria specialistica prevista nel bando (cfr. parere dell'Autorità di vigilanza n. 190/2012).
- 2) - Il punto 3.4 del disciplinare vale per il generico operatore economico offerente che, nella sue varie forme giuridiche, deve essere iscritto in tutte le categorie merceologiche. In caso di ATI la capogruppo,

che ha l'onere di caricare la documentazione per tutto il raggruppamento, si iscrive sia per le categorie di competenza che per le categorie che andranno ad eseguire le mandanti.

3) - Nella procedura di gara in oggetto il parametro obbligatorio del criterio di aggiudicazione è quello quantitativo dato dall'offerta economica [elemento e) ribasso percentuale]. Risultano non singolarmente obbligatori gli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, come precisato al punto 13.3.3 del disciplinare, fermo restando che la mancata presentazione comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero dell'elemento non presentato.

4) - Si ritiene sufficiente che l'impresa ausiliaria sia in possesso di certificato ISO 14001 rilasciato nel settore EA28.

Quesito 7

1) Con la presente siamo a porvi il seguente quesito in merito alla categoria OS4. Essendo la stessa superiore a € 150.000,00 ed inferiore al 10% si chiede conferma se in sede di gara si dichiara, non essendo la scrivente in possesso, il subappalto al 100% ad imprese qualificate.

2) Inoltre si chiede conferma che in caso di subappalto non è più obbligatoria ai sensi del D.L. 32 del 18/04/2019 indicare la terna di subappaltatori ma dichiarare solo la volontà di subappaltare.

Risposta 7

1) Sì, se la qualifica OG2 posseduta è sufficiente. Si precisa infatti che nel caso evidenziato l'importo della categoria OS4 da subappaltare al 100% si somma, ai fini della qualificazione, all'importo della categoria prevalente OG2.

2) Si conferma.

Quesito 8

Anche con riferimento alla risposta 6 punto 2 delle FAQ n. 5 al 30/05/2019, si osserva che: l'abilitazione ai gruppi merceologici del portale SardegnaCat è necessaria solo in caso di invito diretto di operatori economici nelle trattative private e comporta l'inserimento, per ogni categoria di iscrizione, di documenti che riguardano esclusivamente l'operatore economico che richiede l'abilitazione. Non è possibile inserire categorie e documenti di eventuali mandanti, in quanto non riguardano direttamente l'operatore economico che richiede l'abilitazione. Per quanto sopra si chiede se, l'abilitazione alle macrocategorie sulla piattaforma telematica SARDEGNA CAT, debba considerarsi quale requisito essenziale per la partecipazione alla gara d'appalto.

Risposta 8

Si precisa che il punto 3.4 del disciplinare di gara è da intendersi finalizzato alla obbligatoria iscrizione dell'operatore economico sulla piattaforma Sardegna Cat, ma che, per la tipologia di gara aperta, l'abilitazione alle macrocategorie sulla piattaforma telematica è funzionale esclusivamente al completo inquadramento nel sistema dell'operatore economico.

Si precisa pertanto che la non iscrizione a tutte le categorie merceologiche sul sistema Sardegna Cat, in particolare per quelle scorporabili in caso di ATI, non è requisito essenziale o causa di esclusione.

Quesito 9

Alla luce della Vs. risposta n. 6.1 si chiede se è possibile coprire la qualificazione in OS30 con n. 3 imprese tutte qualificate in OG11.

Risposta 9

Sì, se associate in ATI mista. Occorre però rispettare le percentuali minime di partecipazione del subraggruppamento, vedasi sentenza n. 5919 del 15 ottobre 2018 sez. VI del Consiglio di Stato.

Quesito 10

Si chiede conferma che possa essere utilizzato lo strumento dell'avvalimento per la categoria OS28.

Risposta 10

Si conferma.

Quesito 11

Si richiede se la quantificazione economica sia sul prezzo unitario che sulla quantità offerta, relativa a proposta aggiuntiva o migliorativa necessita di una specifica analisi del prezzo unitario offerto. Oppure detta analisi deve intendersi solamente interna e quindi da non esporre in fase di gara.

Risposta 11

Non viene richiesta espressamente una analisi del singolo prezzo ma solo una quantificazione economica della migliororia offerta al lordo del ribasso.

A tal proposito si precisa che è possibile inserire computi estimativi delle miglorie, distinti per relazione. Le offerte miglorative SOSTITUTIVE di singole voci di elenco prezzi, o di corpi d'opera, presenti in progetto esecutivo, se accettate dalla Stazione Appaltante, avranno quale prezzo di riferimento quello presente nell'Elenco Prezzi di gara della voce che vanno a sostituire. Le offerte miglorative di singoli elementi AGGIUNTIVI non previsti nel computo di gara dovranno essere comprensivi di prezzo al lordo del ribasso (quale valutazione autonoma da parte del soggetto offerente) e essere incluse nelle relazioni da inserire nella busta B Offerta Tecnica, ciò al fine di permettere una valutazione comparativa da parte dei commissari dei miglioramenti offerti, **l'inserimento di limitati e singoli elementi non deve consentire una ricostruzione dell'offerta globale**, ciò in linea con quanto argomentato nel Parere di precontenzioso ANAC n.171 del 23/10/2013 che di seguito si riporta in estratto: ... e) nell'offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi strettamente necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi e le analisi dei prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica...

Si ricorda che nella presentazione non deve essere fatto nessun riferimento al ribasso offerto a pena di esclusione dalla gara.

Quesito 12

Si domanda alla Stazione Appaltante se il Computo Metrico Estimativo Riassuntivo delle miglorie da inserire nella Busta B "Offerta tecnica" sia da considerarsi escluso dal numero di pagine richiesto per le relazioni.

Risposta 12

No. Eventuali computi estimativi delle miglorie, distinti per relazione, devono stare all'interno delle pagine previste nel disciplinare di gara.

Quesito 13

- 1) In caso di avvalimento interno per il requisito ISO 14001 è sufficiente indicare nel DGUE il ruolo di mandataria e ausiliaria dell'impresa beta o è necessario duplicare il DGUE?
- 2) Se gli anni da considerare, ai fini del rilascio dell'impegno da parte della compagnia di assicurazione, devono comprendere il primo o esclusivamente quelli offerti.
- 3) Modello Offerta: nel caso si partecipi in costituendo RTI è necessario integrare il Vs. modello inserendo i dati di tutti i firmatari o è sufficiente la loro firma?.

Risposta 13

- 1) Nel caso di avvalimento, il soggetto concorrente (cd. ausiliato) dovrà compilare unitamente al proprio DGUE, anche un DGUE distinto per ogni soggetto interessato (soggetto ausiliario), debitamente compilato e firmato dal medesimo soggetto ausiliario interessato, che contenga tutte le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II e Parte III, della Parte IV e della Parte VI.
- 2) L'impegno deve coprire sia il primo che gli ulteriori anni offerti (totale massimo 5).
- 3) E' sufficiente la firma digitale.

Quesito 14

Avvalimento e incremento di classifica. Si chiede di confermare, che chi utilizza lo strumento dell'avvalimento possa beneficiare, per la medesima categoria, dell'incremento della classifica art. 61 comma 2 DPR 207/2010. (Consiglio di Stato, V, 21 marzo 2017 n. 1295 - Consiglio di Stato, V, 22 maggio 2015 n. 2563).

Risposta 14

Non si hanno elementi per discostarsi da quanto argomentato in merito nella sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 1295 del 21 marzo 2017.

Quesito 15

In caso di discordanza fra gli elaborati grafici e la descrizione di una determinata voce d'elenco prezzi qual è la priorità che viene presa in considerazione anche ai fini della valutazione del punteggio dell'offerta tecnica?

Risposta 15

Vale quanto disposto all'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto.

Quesito 16

Si chiede se in caso di costituzione di società consortile, la stazione appaltante consenta che sia la società consortile ad emettere le fatture alla Stazione Appaltante

Risposta 16

Nulla osta per la Stazione Appaltante. Nel caso di costituzione di Società consortile, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 207/2010, la eventuale fatturazione unica emessa dalla Società suddetta deve essere accompagnata dall'impegno del legale rappresentante di provvedere alla ripartizione del corrispettivo tra le imprese riunite secondo le rispettive quote di partecipazione.

F.to Il RUP

(Ing. Simone Loddo)